


Originale


CONSIGLIO COMUNALE DEL: 26/02/2018  
DELIBERAZIONE N. : 4

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
BORGIA Michele



Il Segretario Comunale  
BOSICA Dr. Carlo



COMUNE DI PEROSA CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

CONSIGLIO COMUNALE DEL : 26/02/2018  
DELIBERAZIONE N. : 4

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTA E  
TARIFFE ANNO 2018

L'anno 2018, il giorno **ventisei**, del mese di **febbraio**, alle ore 18:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge, ed alla cui adunanza sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BORGIA Michele	Sindaco	X	
PERNO Nelso	Consigliere	X	
BIANCO Elia	Consigliere	X	
PECORARO Fausto	Consigliere	X	
AGNESIO Sergio	Vice Sindaco	X	
GREPPI Mattia	Consigliere		X
BOCCA Claudia	Consigliere		X
<b>Totale</b>		<b>5</b>	<b>2</b>


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dal 21/03/18

Come prescritto dall'art. 124, 1<sup>a</sup> comma, del D.Lgs. 18.08.200 n.267.

Perosa Canavese, li 21/03/18

Il Responsabile delle pubblicazioni  
BOSICA Dr. Carlo



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4<sup>a</sup> comma, D.L.gs. 18.08.2000 n.267)  
Per scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3<sup>a</sup> comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il Segretario Comunale  
BOSICA Dr. Carlo



Con l'intervento del Segretario BOSICA Dr. Carlo

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. BORGIA Michele in qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta con l'assistenza del Segretario Comunale BOSICA Dr. Carlo.

In prosieguo di seduta si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 26/02/2018

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTA E TARIFFE ANNO 2018

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime il seguente parere da parte del:

◇	Responsabile della regolarità tecnica del settore competente (Art. 49, c.1 del T.U. N. 267/2000);
◇	Responsabile della regolarità contabile (Art. 49, C.1 del T.U. n. 267/2000);

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Michele BORGIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Enrica PIGNOCCHINO

Il Segretario Comunale  
BOSICA Dr. Carlo

IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** il comma 169 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) il quale prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**Visto** il comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Richiamata** la legge n. 228 del 24/12/2012 pubblicata in Gazzetta ufficiale il 29/12/2012 ( legge di stabilità per l'anno 2013 e in particolar modo il comma 380 dell'art. 1 che varia la struttura dell'imposta nei seguenti modi:

- A. La soppressione della quota statale sugli immobili che non sono prima casa o pertinenza.
- B. La quota di imposta prodotta dalle aliquote standard derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D produttivi spetta per intero allo stato, l'eventuale aumento delle aliquote invece spetta interamente al Comune.
- C. L'aumento massimo previsto per gli immobili classificabili nel gruppo catastale D produttivi è dello 0,3 %

**Esaminata** la consistenza immobiliare del Comune di Perosa Canavese, come risultante dalla banca dati dell'Imposta Comunale sugli Immobili e dell'Imposta Municipale Propria Sperimentale per l'anno 2017 e fatte le necessarie proiezioni sugli introiti derivanti dall'applicazione del tributo, anche con riferimento alla situazione immobiliare Catastale;

**Richiamato** il decreto legge n. 124 del 28/01/2013 pubblicato in gazzetta ufficiale il 29/10/2013 con cui veniva abolita la prima rata dell'IMU prima casa per l'anno di imposta 2013 e con cui si esentava la stessa dal versamento del tributo IMU per gli anni successivi, verificato anche che con il decreto legge n. 133 del 30 novembre 2013 con cui si aboliva la seconda rata dell'IMU prima casa e si istituiva la MINI-IMU per i comuni che aveva aumentato l'aliquota base per le abitazioni principali.

**Richiamata** la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 art. 1 da comma 639 a comma 679 che istituisce per l'anno 2014 l'Imposta Unica Comunale ( IUC) che si compone di tre parti l'IMU ( per gli immobili diversi dalla prima casa) per la TARI ( la nuova imposta che sostituisce il precedente prelievo tributario sui rifiuti) e la TASI ( che sostituisce la tassa sui servizi indivisibili).

**Visto** l'art. 5, comma 11, del decreto legge 244 del 30/12/2016 con il quale per l'esercizio 2017 viene differito il termine per l'approvazione del Bilancio al 31/03/2017;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05/09/2014 ad oggetto "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.);

**Richiamata** la delibera Sindacale n. 3 del 01/02/2018 con cui si approvavano le aliquote IMU per l'anno 2018;

**Si ritiene** per l'anno 2018 di adottare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

- Aliquota ordinaria nella misura del ..... 7,60 per mille
- Ad esclusione delle fattispecie sotto riportate per le quali si ritiene di confermare le aliquote come a fianco indicate:
  - Abitazioni principali e Pertinenze esclusivamente per abitazioni di categoria catastale A/1 , A/8 e A/9..... 4,00 per mille
  - Fabbricati rurali ad uso strumentale..... Esente

**Confermando** nella misura di € 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, esclusivamente per abitazioni cat. A/1 , A/8, A/9 come sopra indicate;

**Considerato** che l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali e prefissati nello Statuto;

**Viste** le disposizioni dei commi 641, 642, 643 e successivi dell'art. 1 Legge stabilita 147/2013 che vanno a disciplinare la TARI e che riprendono in gran parte le norme e le strutture della TARES istituite con il decreto legge n. 201/2011 e che richiamano esplicitamente il sistema previsto nel D.Lgs . n. 22 del 05.02.1997 (decreto Ronchi) che istituiva il metodo normalizzato.

**Richiamato** il principio comunitario europeo di chi inquina paga.

**Richiamati** i commi 651 e 652 dell'art. 1 della Legge stabilita 147/2014 che lasciano ai comuni la facoltà di scegliere se applicare il cosiddetto metodo normalizzato del decreto Ronchi D.P.R. 24/04/1999 n. 158 (c.651) o in alternativa commisurare la tariffa alle quantità e qualità ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte (c.652) che ricalca sostanzialmente l'art. 65 del D.lgs 507/1993 che disciplinava la TARSU;

**Ritenuto** optare per la determinazione delle tariffe così come stabilite dal comma 652 dell'art. 1 della L. 147/2014, mantenendo le categorie previste con il regime di prelievo TARSU, come da seguente prospetto:

TARI - ANNO 2018

Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

Nucleo Familiare Numero Componenti	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variabile (€/anno)
1	0,41814	47,80866
2	0,48783	111,55354
3	0,53761	143,42598
4	0,57744	175,29842
5	0,61726	231,07520
6 o più	0,64713	270,91575

- RACCOLTA STAGIONALE SFALCI E POTATURE – QUOTA FISSA ANNUALE €50,00
- RACCOLTA PORTA A PORTA UMIDO – QUOTA FISSA DI €40,00 (oltre IVA) PER COMPONENTE NUCLEO FAMILIARE

## DETERMINAZIONE TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

### TARIFFE

Categoria	Attività	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variabile (€/mq/anno)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTURA	0,25824	0,43134
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,54069	0,91411
3	STABILIMENTI BALNEARI	0,30666	0,51595
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, MAGAZZINI	0,24210	0,41475
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,86349	1,45826
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,64560	1,08664
7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,76665	1,29734
8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,80700	1,36204
9	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,44385	0,74655
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	0,70209	1,17955
11	FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,86349	1,45992
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: (FALEGNAME, IDROLOGI, AULICOFABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	0,58104	0,97881
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,74244	1,25255
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,34701	0,58065
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,44385	0,74655
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	1,95294	3,29146
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,46874	2,47357
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,42032	2,39394
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,24278	2,08868
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	4,89042	8,24855
21	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	0,83928	1,42010

Richiamata la deliberazione Sindacale n. 2 del 01/02/2018 di approvazione del Piano finanziario predisposto dalla Società Canavesana Servizi S.p.A. per costi di gestione anno 2018 del servizio raccolta e trasporto rifiuti corrispondente ad € 49.756,25, come da prospetto allegato;

Considerato poter confermare per l'anno 2018 le categorie TARI già applicate per lo scorso anno e le tariffe dell'anno 2017 con il prelievo TARSU assicurando una copertura del cento per cento del servizio;

Considerato altresì applicare per l'anno 2017 le riduzioni tariffarie per abitazione con unico occupante e per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo previste dal regolamento imposta comunale - IUC, per parte della TARI;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05/09/2014 ad oggetto "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.);

Per quanto riguarda la TASI che sostituisce la tassa sui servizi indivisibili di cui all'art. 1 da commi 669 a 679 della legge di stabilità n. 147 del 27.12.2013 per la quale la base imponibile è la stessa dell'IMU e le aliquote da applicare vanno da un minimo di 1 per mille ad un massimo di 2,5 per mille con possibilità di ridurre l'aliquota fino ad azzerarla;

Ricordato che la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Tale limite può essere superato fino ad un massimo di 0,80 per mille secondo i criteri fissati dall'ultimo periodo del comma 677 art. 1 della legge 147/2013;

Rilevato che la TASI è un tributo destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali ossia rivolti all'intera collettività a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e per i quali non è possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

Vista la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) con la quale sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli.

Dato atto che viene soppressa la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).

Ritenuto stabilire per l'anno 2018 le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI:

- Abitazione principale e relative pertinenze nella misura di ..... NON DOVUTA come definite e dichiarate ai fini IMU (SOLO per le utenze per le quali la Tassa è dovuta)
  - Altri fabbricati nella misura di ..... 1,50 per mille
  - Immobili cat. D nella misura di ..... 1,00 per mille
1. Aree edificabili nella misura di ..... 1,50 per mille
  2. I SERVIZI INDIVISIBILI SONO I SEGUENTI:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE, VERDE PUBBLICO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
SERVIZIO TUTELA EDIFICI COMUNALI E DEL PATRIMONIO
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Ritenuto altresì per l'anno 2018 di non applicare nessuna detrazione sull'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Ritenuto, per i casi in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, stabilire nella misura del 30% il tributo complessivo spettante all'occupante ed il rimanente 70% al possessore;

Rilevato che l'art. 13, comma 6 del del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 stabilisce che l'approvazione delle aliquote I.M.U. rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Richiamato il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 che stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682;

Ritenuto che, per quanto riguarda la TARI, la riscossione della stessa possa essere effettuata in due rate: la prima per un importo del 50% del dovuto annuale con scadenza 31 maggio 2018 e la seconda a conguaglio con scadenza 30 novembre 2018;

Vista la Legge di Stabilità 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232);

Con votazione unanime e favorevole

#### DELIBERA

3. Di confermare per l'anno 2018 le aliquote, le detrazioni e i valori medi convenzionali già in vigore nell'anno 2017 come da prospetto "A" allegato;
4. Di confermare per l'anno 2018 il piano finanziario approvato con delibera Sindacale n. 2 del 01/02/2018 per un importo complessivo pari ad € 49.756,25;
5. Di stabilire per l'anno 2018 le tariffe del tributo TARI e relative detrazioni come da prospetto "B" allegato;

6. **Di dare atto** che il gettito complessivo del tributo TARI assicurerà la copertura dei costi del servizio nella misura del 100%;
7. **Di stabilire** per l'anno 2018 le tariffe del tributo TASI e la percentuale a carico degli occupanti e possessori come da prospetto "C" senza applicazione di detrazione sull'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
8. **Di stabilire**, per quanto riguarda la TARI, che la riscossione della stessa venga effettuata in due rate: la prima per un importo del 50% del dovuto annuale con scadenza 31 maggio 2018 e la seconda a conguaglio con scadenza 30 novembre 2018;
9. **Si da atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2018.
10. **Di inviare** la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Comunale Unica, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze come previsto nella risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013 del ministero dell'Economia e delle Finanze ed entro il termine previsto nel decreto n. 35 del 8 Aprile 2013.

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza<sup>4</sup>, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.